



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Ordinaria

Seduta Pubblica

N° 27

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 – Sentenza Tribunale di Trani n. 81/2009.

L'anno **duemiladieci** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

1. PIZZUTO	Michele	PRESIDENTE del CONSIGLIO	
2. DI PALMA	Nicola		
3. LOVINO	Fedele	17. DI SCISCIOLA	Roberto
4. DI VIRGILIO	Sabino	18. PATRUNO	Francesco
5. CASIERI	Pasquale	19. D'AMBRA	Biagio
6. SPERANZA	Salvatore	20. MANTOVANO	Nicola
7. BUONO	Roberto	21. DI NUNNO	Saverio
8. CECCA	Virgilio	22. PATRUNO	Giovanni
9. SIMONE	Salvatore	23. COLASANTE	Giovanni Battista N.
10. FORINO	Fernando	24. DI GIACOMO	Dario
11. LABIANCA	Antonio	25. DI MONTE	Antonio
12. ZOTTI	Raffaele	26. TRALLO	Gianluigi
13. PRINCIGALLI	Francesco	27. DI FAZIO	Pasquale
14. COLABENE	Vincenzo	28. PATRUNO	Gianluca
15. D'AMBRA	Paolo	29. QUINTO	Giovanni
16. MATARRESE	Giovanni	30. MERAFINA	Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Casieri, Labianca, Princigalli e Speranza

Pertanto, i presenti sono **27** e gli assenti **4**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, De Troia, Saccinto, Rosa, Sinesi e Pinnelli.

CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con contratto Rep 1113 del 8/09/1999 furono affidati all'impresa Luppino i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti a servizio degli insediamenti ERP;
- la stessa impresa con atto n. 16132 del 2003 ha citato questo Ente per vedersi riconoscere i danni subiti, tra l'altro, per la mancata predisposizione delle condizioni necessarie alla regolare esecuzione dei lavori nonché per la sospensione dei lavori considerata illegittima;
- il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato i danni subiti dall'impresa in complessivi euro 106.035,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo legge con argomentazioni non condivise da parte dell'ufficio tecnico che, con relazione del consulente tecnico di parte del 30/10/2007, ha evidenziato l'irritualità delle richieste avanzate dall'impresa appaltatrice, pervenendo in via gradata al riconoscimento di un indennizzo, pari ad euro 40.434,84 ovvero di euro 30.424,78; applicando rispettivamente per il calcolo delle riserve il D.P.R. 1063/1962 ovvero il D.M. 145/2000. In particolare il C.T.U. ha applicato il D.P.R. 1063/1962 e ha ritenuto inoltre non applicabile il D.P.R. 554/99.- Come risulta, infatti, dalle precitate controdeduzioni alla relazione tecnica del CTU ing. Nuzzolese - si sono create particolari situazioni in base alle quali l'impresa non è stata messa nelle condizioni di poter eseguire con regolarità e continuità i lavori appaltati che dovevano realizzarsi presso immobili con la presenza di nuclei familiari che, nonostante gli sforzi compiuti dall'Ente per dare corretta esecuzione agli interventi, hanno ostacolato lo svolgimento degli stessi. determinandosi, conseguentemente, una sospensione dei lavori con richiesta risarcitoria da parte dell'impresa;
- in data 5/08/2009 il Tribunale di Trani, sez. distaccata di Canosa di Puglia, nella causa civile n. 16132/03 R.G.-A.C. tra Luppino Nicola ed il Comune di Canosa di Puglia, emetteva la sentenza n. 81/2009 con cui dichiarava risolto, ex art. 1454 c.c., il contratto d'appalto per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti negli insediamenti ERP di proprietà comunale e, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni, condannava il Comune di Canosa di Puglia al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 54.468,08 oltre le spese di CTU e quelle legali nella misura di € 5.313,00 oltre il rimborsoforfettario spese generali e CAP;
- la sentenza veniva notificata in data 17/09/2009 al difensore del Comune di Canosa di Puglia Avv. Angela Troiano e, in data 30/10/2009 in forma esecutiva al questo Comune;
- in data 18/03/2010 gli Avv. Pietro Fini e Cosimo Guaglianone, in proprio e nella qualità di procuratori e difensori della Ditta Luppino Nicola, titolare dell'omonima impresa, hanno intimato e fatto precetto al Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco in carica, di pagare la somma di €

66.384,68 di cui € 55.468,08 per sorte capitale attualizzata oltre diritti, onorari e spese comprensivi di ritenute fiscali;

Considerato che, in ottemperanza della sentenza n. 81/2009, questo Comune intende riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 66.384,68 ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, per il pagamento delle somme dovute per sorte capitale, interessi, diritti, onorari e spese;

Visto il parere, in linea tecnica, espresso dal Dirigente del 5° Settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere, in linea contabile e di conformità reso dal Segretario Generale – Dirigente f.f. del Settore Finanze, ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett.d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente, con 22 voti a favore e 5 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri: Trallo, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto e Merafina). Risultano assenti i Consiglieri: Casieri, Speranza, Labianca e Princigalli.

DELIBERA

- 1) il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, a seguito della sentenza del tribunale di Trani n. 81/2009 e successiva notifica dell'atto di precetto con il quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 66.384,68 per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati, di cui:
 - € 57.728,05 per sorte capitale in sentenza, già attualizzata, spese di consulenza, e altre spese spettanti alla Ditta Luppino Nicola;
 - € 6.656,63 per diritti, onorari, spese e contributi agli Avv. Fini e Guaglianone;
- 2) di finanziare la predetta spesa di € 66.384,68 mediante variazione di Bilancio, il cui prospetto, unitamente al parere del Collegio dei Revisori, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Sub. 1);

Parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica
ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
F.to Ing. Sabino Germinario

Parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile, nonchè
di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE F.F. SETTORE FINANZE
F.to Dott. Pasquale Mazzone